

COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e del Centro di Raccolta Comunale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del __/__/2016

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Principi generali di comportamento
- Art. 5 Attività di competenza del Comune di Lago
- Art. 6 Modalità di espletamento delle competenze del Comune di Lago in materia di smaltimento dei rifiuti
- Art. 7 Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilabili
- Art. 8 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali
- Art. 9 Esercizi stagionali

TITOLO II - CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

- Art. 10 Centro di raccolta comunale
- Art. 11 Definizione di centro di raccolta
- Art. 12 Soggetti interessati
- Art. 13 Utenti del Servizio
- Art. 14 Gratuità e corrispettivo del Servizio
- Art. 15 Materiali che possono essere conferiti
- Art. 16 Modalità di conferimento
- Art. 17 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 18 Rifiuti urbani ingombranti
- Art. 19 Raccolta e recupero di inerti da demolizione edilizia
- Art. 20 Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto
- Art. 21 Raccolta differenziata dei grassi: oli vegetali e animali
- Art. 22 Tipologia dei contenitori sparsi sul territorio Comunale
- Art. 23 Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori
- Art. 24 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COL METODO "PORTA A PORTA".

- Art. 25 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. e r.s.u.a. residui
- Art. 26 Area e modalità di espletamento del Servizio Pubblico
- Art. 27 Tipologie di R.S.U. a cui si applica la raccolta porta a porta
- Art. 28 Conferimento e caratteristiche dei contenitori
- Art. 29 Luogo ed orari di conferimento/esposizione del rifiuto
- Art. 30 Frequenza della raccolta dei rifiuti solidi urbani (rsu)
- Art. 31 Trasporto
- Art. 32 Trattamento intermedio e finale

- Art. 33 Promozione ed informazione
- Art. 34 Istituzione della giornata del riciclo e del recupero
- Art. 35 Divieti
- Art. 36 Compostaggio domestico

TITOLO IV - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 37 Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
- Art. 38 Criteri generali di assimilazione e/o esclusione
- Art. 39 Rifiuti derivanti da ospedali, case di cura, di riposo o di ricovero e affini
- Art. 40 Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani
- Art. 41 Ipotesi di deroga dei criteri per l'assimilazione

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 42 Articolazione del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni
- Art. 43 Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani derivanti dal servizio urbani esterni
- Art. 44 Modalità di espletamento del servizio
- Art. 45 Cestini stradali
- Art. 46 Orari del servizio
- Art. 47 Norme relative allo smaltimento di particolari rifiuti assimilabili
- Art. 48 Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici
- Art. 49 Carico e scarico dei materiali
- Art. 50 Mercati e banchi di vendita all'aperto
- Art. 51 Cantieri
- Art. 52 Manifestazioni pubbliche
- Art. 53 Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna park, ecc..
- Art. 54 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati
- Art. 55 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 56 Sgombero neve, obbligo dei frontisti

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

- Art. 57 Gestione dei rifiuti speciali
- Art. 58 Obbligo dei produttori
- Art. 59 Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 60 Rifiuti cimiteriali
- Art. 61 Carcasse di animali

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 62 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali
- Art. 63 Validità del Regolamento
- Art. 64 Vigilanza e controllo
- Art. 65 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 66 Sanzioni
- Art. 67 Raccordo con altre norme
- Art. 68 Variazioni del Regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento
---------------	--------------------------------

Il presente Regolamento disciplina i servizi di deposito, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani del territorio Comunale di Lago, in virtù sia del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 che del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre vengono disciplinati:

- a) Il Servizio Pubblico di spazzamento e asporto dei rifiuti urbani esterni (raccolta/trasporto e smaltimento dei rifiuti);
- b) I criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- c) I perimetri all'interno dei quali sono istituiti rispettivamente il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati e, il servizio e asporto dei rifiuti urbani esterni.;
- d) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, il recupero dei materiali da destinarsi al recupero o alla produzione di energia ed un corretto smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e pericolosi;
- e) Le norme per l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione, detenzione e le diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.
- f) il compostaggio domestico.

Il presente regolamento non si applica a:

- rifiuti radioattivi;
- rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento di cave;
- rifiuti agricoli: materiali fecali e altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido, disciplinate D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;
- emissioni in atmosfera;
- esplosivi in disuso

Art. 2	Definizioni
---------------	--------------------

Ai fini del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto nella parte quarta del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all' [allegato I della parte quarta del presente decreto](#);

- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
- hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

- ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
- ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
- oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- pp) “circuito organizzato di raccolta”: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;

Art. 3	Classificazione dei rifiuti
---------------	------------------------------------

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/06, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

1. RIFIUTI URBANI

- a.1 Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti da rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati, insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in generale, ivi inclusi i locali ad uso abitativo nei fondi agricoli;
- a.2 Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di uso comune, di uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni o da altri insediamenti civili che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata prelievo da parte degli addetti.
- a.3 Rifiuti urbani pericolosi: elencati al punto 1.3 della delibera del comitato Interministeriale in data 27.07.1984 e nell'allegato D del D. Lgs. 152/06, ad esempio: oli esausti, batterie e pile, residui di prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli “T” e “F”, prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, lampade a scarica e tubi catodici di televisori o

videoterminali, siringhe, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, vernici ed inchiostri.

- a.4 Rifiuti urbani esterni: rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.
- a.5 Rifiuti speciali assimilati agli urbani: indicati al n. 1, punto 1.1.1 lett. a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984, dichiarati assimilabili ai rifiuti secondo l'art. 198, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/06.
- a.6 Accessori per l'informatica: dichiarati assimilati ai rifiuti urbani secondo l'art. 198, comma 2 lettera g) del d. Lgs. 152/06.
- a.7 Rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti: non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del Testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265.

2. RIFIUTI SPECIALI

- b.1 Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b.2 Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art 186;
- b.3 Rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, comma 1, lettera i;
- b.4 Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- b.5 Rifiuti da attività commerciali;
- b.6 Rifiuti da attività di servizio;
- b.7 Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- b.8 Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- b.9 I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- b.10 I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- b.11 Combustibile derivato da rifiuti;
- b.12 Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

Il D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254 ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, indica il recupero di materia dalle seguenti categorie di rifiuti sanitari,

anche attraverso la raccolta differenziata:

- contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
- altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
- rifiuti metallici non pericolosi;
- rifiuti di giardinaggio;
- rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
- oli minerali, vegetali e grassi;
- batterie e pile;
- toner;
- mercurio;
- pellicole e lastre fotografiche;

3. RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiti da residui di lavorazioni industriali, residui di attività agricole, commerciali e di servizio, rifiuti provenienti da ospedali e case di cura e affini, residui da attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondono ai requisiti fissati dal punto 1.2 e relative tabelle 1.1, 11.2, 1.3, della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. RIFIUTI PERICOLOSI

Rifiuti non domestici precisati, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D sulla base degli allegati G,H parte IV del D. Lgs. 152/06

Art. 4	Principi generali di comportamento
---------------	---

1. La Gestione dei rifiuti disciplinata dal presente Regolamento è condotta in osservanza dei principi generali contenuti negli artt. 178, 179, 180, 181 e 182 del D. Lgs. 152/06.
2. L'intero ciclo del deposito/raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di interesse pubblico, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con osservanza di criteri di economicità e di efficienza,

- sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti, ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 152/06.
3. La gestione del Servizio Rifiuti si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti in armonia agli indirizzi generali dettati dall'art. 205 del D.Lgs 152/06.

Art. 5	Attività di competenza del Comune di Lago
---------------	--

Competono al Comune di Lago, in regime di privativa, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie nonché i servizi di spazzamento stradale e rimozione rifiuti esterni:

- a) Rifiuti urbani così come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento;
- b) Altri rifiuti dichiarati assimilabili ai sensi del successivo Titolo IV del presente Regolamento

Art. 6	Modalità di espletamento delle competenze del Comune di Lago in materia di smaltimento dei rifiuti
---------------	---

Ogni attività relativa allo smaltimento rifiuti, costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune di Lago ai sensi della Legislazione vigente, secondo quanto previsto da appositi Regolamenti speciali emanati dal Consiglio Comunale, verrà svolta direttamente o mediante uno o più Enti o Imprese debitamente autorizzate allo scopo in seguito denominato Ente gestore.

Art. 7	Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani ed assimilabili
---------------	--

Competono ai produttori di rifiuti e assimilabili le attività di detenzione iniziale e conferimento degli stessi, secondo le definizioni del presente art. 2, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 8	Obblighi dei produttori di rifiuti speciali
---------------	--

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi, non assimilabili agli urbani, ai sensi del successivo Titolo IV e dei rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/06 e successive integrazioni e modificazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso il soggetto produttore intenda avvalersi dei servizi integrativi, eventualmente istituiti dall'Ente Gestore per lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo e regolamentati con apposite deliberazioni, la convenzione sarà stipulata sulla base di apposito tariffario aggiornato periodicamente.

Art. 9	Esercizi stagionali
---------------	----------------------------

Esercizi stagionali all'aperto dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico

servizio.

E' fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopraccitata speciale articolazione del pubblico servizio.

TITOLO II – CENTRO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Il Comune di Lago istituisce il servizio pubblico per la ricezione differenziata di componenti riutilizzabili dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) ed assimilabili (R.S.A.U.), nonché dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) come di seguito specificati.

Il servizio è esercitato attraverso la gestione di un centro di raccolta differenziata ubicato in località GIANI.

Art. 10	Centro di Raccolta Comunale
----------------	------------------------------------

Il Centro di Raccolta Comunale viene amministrato dall'Ente Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; gli utenti possono conferirvi le seguenti tipologie di rifiuto:

1. rifiuti ingombranti da unità domestiche;
2. altri rifiuti per cui sia già stata attivata la raccolta differenziata oltre a quelli per cui sia possibile attivarla in futuro.

Nell'ambito del centro di raccolta verrà individuata un'area per l'esposizione temporanea di mobilio e suppellettili, favorendo così il recupero/riutilizzo da parte dei cittadini interessati, che potranno prelevarli nei giorni di apertura stabiliti.

Art. 11	Definizione di Centro di Raccolta Comunale
----------------	---

Il centro di raccolta è costituito, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il Gestore del servizio. Tale area è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari, è munita di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del Centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.

Il gestore del servizio ha la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.

Il conferimento presso il centro di raccolta può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.

L'ubicazione, gli orari di apertura, le tipologie di materiali raccolti e i servizi del centro di raccolta

sono stabiliti dal Comune, indicati su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Il Centro ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia, attraverso il conferimento nei centri specializzati.

Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso il centro di raccolta.

Art. 12	Soggetti interessati
----------------	-----------------------------

Sono interessati all'esercizio del Centro di Raccolta differenziata:

- ◆ Il Comune di Lago che vigila sul corretto svolgimento del Servizio;
- ◆ I cittadini di Lago che, con il conferimento differenziato dei rifiuti, collaborano alla riduzione dei rifiuti, alla protezione dell'ambiente e al recupero di risorse;
- ◆ Le attività commerciali, produttive e di servizi per lo smaltimento e/o recupero di materiali di scarto di cui disfarsi o da riutilizzare.
- ◆ Il legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice che provvede alla completa gestione del centro.

Art. 13	Utenti del Servizio
----------------	----------------------------

Possono conferire i materiali di cui al precedente art. 3 (classificazione del rifiuto):

1. I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Lago iscritti alla tassa o tariffa per lo smaltimento degli R.S.U. secondo un calendario prestabilito;
2. I produttori di rifiuti speciali riconosciuti assimilabili ed assimilati ai rifiuti solidi urbani, provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizio e industriali residenti o domiciliati nel Comune di Lago, iscritti alla tassa o tariffa rifiuti ed iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
3. I produttori di rifiuti speciali riconosciuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, provenienti da attività agricole, artigianali, commerciali, di servizio e industriali residenti o domiciliati nel Comune di Lago. Per questa categoria di produttori di rifiuti l'accesso al centro di raccolta è consentito previa stipula di convenzione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/97;
4. I produttori dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede legale della ditta (es. artigiani, idraulici, muratori, imbianchini) purché abbiano la propria sede legale nel Comune di Lago, la regolare iscrizione alla tassa o tariffa rifiuti, che i rifiuti provengano da cantieri all'interno del perimetro comunale;
5. I produttori dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall'esercizio di attività prestate al di fuori della sede legale della ditta (es. artigiani, idraulici, muratori, imbianchini) che non abbiano la propria sede legale nel Comune di Lago, ma che lavorino su cantieri all'interno del perimetro comunale, che siano muniti di apposita autorizzazione (permesso a costruire, Scia, D.I.A., ecc...) e che siano iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,

come sostituito dall'art. 2, comma 30, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
Ai produttori di rifiuti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 verrà rilasciato dal Comune di Lago idonea autorizzazione.

Art. 14

Gratuità e corrispettivo del Servizio
--

Il servizio di ricezione dei materiali conferibili al Centro di Raccolta per le utenze di cui al precedente articolo 13, comma 1 e 2 viene svolto a titolo gratuito trattandosi di prestazione compresa nella tassa o tariffa di ritiro R.S.U..

Per le utenze di cui al precedente articolo 13, commi 3, 4 e 5, il corrispettivo del servizio verrà fissato nell'apposita convenzione da stipularsi tra il Comune di Lago e l'utente sulla base di apposito tariffario.

Art. 15

Materiali che possono essere conferiti

Costituiscono oggetto di conferimento differenziato presso il centro di raccolta di località GIANI i seguenti materiali:

1 Rifiuti Urbani Pericolosi

- Pile e batterie esauste, accumulatori al piombo;
- residui di prodotti e relativi contenitori contaminati, etichettati con il simbolo "T" e "F" ai sensi del D.M. 3 Dicembre 1985 "classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee";
- Prodotti medicinali, preparati galenici e presidi medico-chirurgici usati, scaduti o comunque non utilizzati (siringhe comprese);
- Lampade a vapori di gas e tubi catodici;
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- Vernici ed inchiostri;
- Oli minerali

2. Oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti originati dalla ristorazione singola e/o collettiva;

3. Scarti Vegetali derivanti dalla manutenzione di giardini, potatura di siepi e/o piante, sfalci d'erba, ecc...;

4. Rifiuti Urbani Ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricato o da insediamento in genere;

5. Rifiuti Solidi:

- oggetti di vetro: bottiglie, damigiane, lastre di finestre, specchi;
- materiali plastici: polistirolo espanso, manufatti in plastica (in sacchetti, bottiglie, flaconi, cassette), da conferire negli appositi contenitori eventualmente distinti per tipo di polimero;

- oggetti in metallo: contenitori, barattoli, fustini di uso domestico in leghe di ferro, lattine e contenitori in alluminio, contenitori in lamiera ferro zincata;
- materiali cellulosici: carta, cartoni, legno, vimini, sughero, tessuti, stracci; da conferire negli appositi contenitori eventualmente distinti per tipo di materiale;
- pneumatici;
- inerti;
- rifiuti da spazzamento stradale;

6. R.a.e.e.:

- R1 : Frigoriferi, ecc..;
- R2 : Lavatrici, ecc..;
- R3 : Televisori, monitor, ecc...;
- R4 : Componenti elettronici, ecc...;
- R5 : Neon, ecc...

Art. 16	Modalità di conferimento
----------------	---------------------------------

L'utente è tenuto a conferire i materiali di cui all'art. 3 già suddivisi per gruppi merceologici e a provvedere, a propria cura, a depositarli nei contenitori appositamente predisposti sia presso il centro di raccolta/piattaforma ecologica che sul territorio comunale (cestini, contenitori per pile esauste, contenitori per farmaci, seguendo le indicazioni dei cartelli o fornite dal personale di presidio.

In particolare presso il centro di raccolta di località GIANI sono presenti cassoni/big-bag di idonea volumetria per la raccolta separata di:

- Rifiuti Solidi Ingombranti
- Plastica
- Carta / cartone
- Raee in generale
- Stracci e vestiti usati
- Vetro e lattine
- Olio vegetale
- Farmaci

Art. 17	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
----------------	---

I rifiuti oggetto del presente articolo devono, a cura del produttore, essere detenuti e conferiti separatamente in modo da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente. Fermo restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del Servizio da parte dell'Impresa Gestore, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi nel Comune di Lago si svolge nei seguenti termini.

Il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, così come definiti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, sono soggetti al rispetto delle seguenti norme:

- ◆ pile e batterie esaurite: devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono tenuti a ritirarle, o deposte negli appositi contenitori installati sul

territorio o al Centro di Raccolta Differenziata;

- ◆ Farmaci Scaduti o non utilizzati: devono essere esclusivamente conferiti negli appositi contenitori installati presso l'ingresso della farmacia, gli studi medici e in Via Pasquale Mazzotti;
- ◆ Lampade a scarica e tubi catodici di televisori videoterminali: devono essere conferiti integri presso il Centro di Raccolta Differenziata;
- ◆ Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti: devono essere riconsegnate agli esercizi commerciali autorizzati alla vendita che sono tenuti a ritirarle, o deposte negli appositi contenitori installati sul territorio o al Centro di Raccolta Differenziata;

E' fatto divieto di conferire rifiuti urbani pericolosi congiuntamente ai rifiuti urbani o nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata/piattaforma ecologica di altre frazioni di rifiuto.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra citate categorie che provengono da attività civili commerciali e di servizi, salvo si tratti di materiali derivanti dallo svolgimento di specifiche attività economiche.

Sono altresì da intendersi rifiuti urbani pericolosi i rifiuti appartenenti alle sopra citate categorie che provengono da attività agricole o da attività artigianali in quanto non si tratti di residui di prodotti utilizzati nel ciclo delle lavorazioni (es. solventi di lavanderia, vernici o collanti di falegnameria o carrozzeria), ovvero i rifiuti di cui al presente articolo derivanti da attività industriali, i quali manterranno la classificazione di rifiuti speciali o pericolosi.

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Per i contenitori di prodotti destinati all'igiene domestica (es. candeggina, acido muriatico, alcool denaturato, ecc.....) integralmente utilizzati è ammesso il conferimento all'ordinario Servizio di raccolta rifiuti previo accurato lavaggio.

Art. 18	Rifiuti Urbani Ingombranti
----------------	-----------------------------------

Il conferimento e la raccolta dei Rifiuti Urbani Ingombranti prodotti nel Comune di Lago, come definito dall'art. 3 punto a.2 del presente Regolamento, devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- ◆ conferimento effettuato direttamente dall'Utente, previa presentazione di un documento d'identità o badge autorizzativo all'accesso presso il Centro di Raccolta di località GIANI;
- ◆ è tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti Ingombranti all'ordinario servizio di Raccolta (porta a porta);
- ◆ è possibile richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti prenotando il servizio presso il Gestore, per quantitativi superiori a 2 mc sarà concordato un apposito tariffario tra il Gestore ed il comune di Lago.

E' vietata ogni forma di cernita dei materiali conferiti presso il Centro di Raccolta, se non dal personale autorizzato e preposto a ciò sia dal gestore del servizio che dal Comune di Lago.

Art. 19	Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie
----------------	---

1. E' fatto assoluto divieto di conferire materiali inerti, anche se prodotti in piccole quantità

dall'utenza domestica, all'interno dei contenitori per la raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006);

2. Detti rifiuti dovranno essere conferiti dal produttore presso gli appositi impianti autorizzati (discariche o impianti di riciclaggio).

Art. 20

Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.
2. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 21

Raccolta differenziata dei grassi: oli vegetali e animali

I soggetti gestori di esercizi di ristorazione collettiva (es. mense, ristoranti, bar, ecc...) o comunque utilizzatori di oli o grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti possono smaltire, attraverso imprese autorizzate, i residui esausti di tali materiali oppure utilizzare il servizio di ricezione e smaltimento istituito dal Comune di Lago presso il Centro di raccolta di località GIANI.

Tale servizio non è in vigore anche per gli oli minerali.

E' tassativamente vietato il conferimento degli oli all'ordinario servizio di raccolta (porta a porta).

Art. 22

Tipologia dei contenitori sparsi sul territorio Comunale

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinate in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere, alla densità abitativa e alle specifiche esigenze e caratteristiche urbane della zona interessata.

I contenitori sparsi sul territorio del Comune di Lago possono essere racchiusi in due categorie:

	Contenitori per batterie e pile	Contenitori per farmaci
Numero	6	5
Dislocazione	In Via P. Mazzotti e presso tutti i rivenditori di tali prodotti	In Via P. Mazzotti, presso la farmacia e gli studi medici

Art. 23

Frequenza della raccolta e del lavaggio dei contenitori

La frequenza dello svuotamento della raccolta viene stabilito dal Comune di Lago, in base alla

tipologia dei materiali, alle condizioni climatiche, al bacino di utenza, in modo comunque da offrire adeguate garanzie di sicurezza ed igiene nonché la disponibilità di volumi residui di conferimento.

Il Soggetto gestore del Servizio provvede ad assicurare la pulizia e la disinfezione dei contenitori, ove necessario, con frequenza adeguata.

Art. 24	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato
----------------	--

Il Servizio, nel promuovere la Raccolta Differenziata, può avvalersi anche delle Associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale, dei gruppi o associazioni di volontariato, onlus e/o le cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi della Legge 381/91 e dell’articolo 52 del decreto Legislativo 163/06.

Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in modo particolare alla raccolta differenziata e, in generale, alla tutela ambientale.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INTEGRAZIONE E MODIFICA REGOLAMENTO DISCIPLINA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COL METODO “PORTA A PORTA” (DELIB. C.C. N. 10 DEL 09/07/2015).

Art. 25	Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto r.s.u. e r.s.u.a. residui
----------------	--

Le norme di cui al presente Titolo disciplinano lo smaltimento, in tutte le sue fasi, delle frazioni del R.S.U. e R.S.U.A. ai sensi del seguente Titolo IV, nelle aree di espletamento del relativo Servizio.

Art. 26	Area e modalità di espletamento del Servizio Pubblico
----------------	--

Il Servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani viene svolto in regime di privativa nell’ambito del Territorio Comunale.

I limiti della zona di raccolta obbligatoria dell'umido coincidono con il perimetro individuato nella planimetria allegata.

Nelle aree rurali, poste al di fuori del perimetro urbano, per come delimitato dall’allegata planimetria, viene effettuata la raccolta della frazione organica per un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, successivamente gli utenti saranno obbligati a praticare il compostaggio domestico.

Art. 27	Tipologie di R.S.U. a cui si applica la raccolta porta a porta
----------------	---

Di seguito vengono elencate tutte quelle frazioni di R.S.U. che il Comune di Lago provvederà a ritirare con il servizio porta a porta, secondo modalità e tempistiche di conferimento successivamente indicate.

UMIDO

Viene definito e considerato “Umido” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: avanzi di cibo (cotti o crudi), residui della pulizia della frutta e delle verdure, bustine di the, fondi di caffè, tovaglioli di carta usati (non accoppiati con altri materiali) sporchi di residui organici, segatura e trucioli di legno non trattato, cenere di legna, buste in mater-bi, ecc...

Non viene definito e considerato “Umido” : carta oleata per salumi, carta accoppiata con altri materiali, contenitori del latte, vino e succhi (tetrapack), ramaglie, potature, tagli erba, ecc....

CARTA/CARTONE

Viene definito “Carta/Cartone” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: giornali, riviste deplianti pubblicitari, cartone, imballi di carta della pasta e dei biscotti, fogli, buste, contenitori in cartoncino, contenitori del latte, vino e succhi (tetrapack ecc....)

Non viene definito e considerato “Carta/Cartone” : carta oleata, carta sporca di residui alimentari, pannolini, ecc....

VETRO

Viene definito e considerato “Vetro” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: bottiglie, lastre, vasetti e cocci in vetro, ecc...

Non viene definito e considerato “Vetro” : stoviglie, porcellane, terrecotte, ceramiche, vetroceramiche, lampade al neon, ecc....

LATTINE

Viene definito e considerato “Lattine” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: lattine per bevande, latte dell’olio da cucina, latte per pelati, scatolette del tonno, ecc....

Non viene definito e considerato “Lattine” : scatolame alimentare che possa contenere alimenti per un peso superiore ai 5 kg, elementi in ferro o altro qualsiasi metallo, ecc....

PLASTICA

Viene definito e considerato “plastica” quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: bottiglie di plastica, flaconi per liquidi in plastica anche di detersivi, vaschette alimentari anche di polistirolo, ecc...

INDIFFERENZIATO

Viene definito e considerato “indifferenziato” (o frazione secca indifferenziata) quella frazione del Rifiuto Solido Urbano formata da: carta oleata, carta accoppiata ad altri materiali, giocattoli, polvere, carta sporca di residui alimentari, pannolini, polistirolo da imballaggio di elettrodomestici, giocattoli ecc...

Non viene definito e considerato “indifferenziato”: umido, vetro, lattine, plastica, carta/cartone, metalli, ecc....

Art. 28	Conferimento dei rifiuti e caratteristiche dei contenitori
----------------	---

Il conferimento differenziato dei rifiuti è obbligatorio.

La detenzione iniziale ed il conferimento dei Rifiuti Urbani non Ingombranti ed Assimilati è a cura del produttore (utente/cittadino) il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore ed ad osservare le norme di seguito indicate.

Frazione di R.S.U.	Modalità di Conferimento
---------------------------	---------------------------------

Umido	<p>In mastelli di colore marrone da 10 o 20 litri, con l'utilizzo di sacchetti in mater-bio di colore neutro o altro sacco avente caratteristiche di resistenza e biodegradabilità .</p> <p>Una volta pieno, dovrà essere depositato nel luogo di conferimento.</p> <p>Il peso a massimo carico dei contenitori non deve essere superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08). Il lavaggio dei contenitori è a cura del cittadino/utente.</p> <p>Il cittadino/utente dovrà provvedere, prima possibile, al ritiro del contenitore vuoto per mantenere il decoro cittadino.</p>
Carta/Cartone	<p>In buste di plastica di colore giallo fornite dal gestore, oppure in contenitori rigidi, in scatoloni di cartone, in sacchetti di carta o impacchettati con spago. È preferibile un contenitore rigido piuttosto che scatoloni per la possibilità che avversità meteorologiche possano comprometterne il ritiro.</p> <p>Come contenitori rigidi si intendono cassette di cartone, legno, secchi o altro contenitore che l'operatore provvederà a svuotare e a riposizionare ove prelevato.</p> <p>L'utente/cittadino dovrà comunque utilizzare un contenitore il cui peso a massimo carico non sia superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08) o sia dotato di attacchi tali da consentirne il ritiro dai mezzi utilizzati per tale servizio.</p> <p>Il lavaggio dei contenitori è a cura del cittadino/utente.</p> <p>Il cittadino/utente dovrà provvedere, prima possibile, al ritiro del contenitore vuoto per mantenere il decoro cittadino.</p>
Vetro	<p>In buste di colore verde fornite dal gestore del servizio che l'operatore provvederà posizionare all'esterno, nei pressi della propria abitazione.</p> <p>Il peso massimo del contenitore non dovrà essere superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08).</p>
Plastica/Alluminio	<p>In buste di colore azzurro fornite dal gestore del servizio, che l'operatore preleverà periodicamente. Il peso massimo non dovrà essere superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08).</p>
Indifferenziato	<p>In buste di colore nero e/o simile, fornite dal gestore del servizio che l'operatore preleverà periodicamente. Il peso massimo non dovrà essere superiore a 30 kg (D. Lgs. 81/08).</p>

E' fatto divieto di conferire rifiuti sciolti e/o con modalità diverse da quelle specificate nel presente Regolamento; è altresì vietato immettere nei contenitori sostanze liquide, infiammabili o soggette a raccolta differenziata, quali:

- ◆ Rifiuti Urbani Ingombranti;
- ◆ Rifiuti Urbani Pericolosi;
- ◆ Rifiuti Speciali o non assimilabili ai sensi del seguente titolo IV;
- ◆ Tutte le frazioni di Rifiuto suscettibili di riciclaggio o riutilizzo presenti al centro di raccolta, come, legno, verde, metallo, ecc....

Nel caso di conferimento non conforme alle disposizioni sopra illustrate, il ritiro non sarà effettuato e verrà segnalato con apposito avviso, apposto sul contenitore/busta.

L'Ente Gestore, sulla base delle esperienze fatte e delle modifiche che potranno avvenire nella composizione dei rifiuti si riserva la facoltà di effettuare la raccolta differenziata, anche con uso di altri sistemi.

Art. 29	Luogo ed orari di conferimento/esposizione del rifiuto
----------------	---

Per luogo di conferimento si intende il punto ove avviene il prelievo dei rifiuti, debitamente confezionati, da parte degli addetti al servizio.

Esso in genere coincide con il luogo di deposito in cui debbono permanere nel periodo di tempo intercorrente tra un prelievo da parte del servizio e il successivo, di cui debbono disporre tutti i fabbricati (con più utenze abitanti nella stessa struttura, es: condominio).

Solo nei casi in cui il deposito non possa essere realizzato in luogo avente le caratteristiche di accessibilità richieste per il luogo di conferimento, si può ammettere la presenza di un deposito distinto dal luogo di conferimento, in cui i sacchi/bidoni debbono essere trasferiti a cura dell'Utente/cittadino in imminenza del prelievo e ritirati subito dopo.

Il luogo del conferimento dovrà ricadere all'interno della proprietà, il più vicino possibile all'ingresso, e comunque accessibile direttamente da parte degli automezzi addetti al servizio. Laddove la proprietà sia delimitata da una recinzione su strada, o dove comunque sia possibile, il luogo di conferimento dovrà essere ricavato all'interno della recinzione in apposito vano accessibile dall'esterno.

Per edifici nuovi o in fase di ristrutturazione il luogo di conferimento dovrà essere uniformato alle anzidette caratteristiche ed espressamente autorizzato in sede di richiesta di titolo autorizzatorio edilizio.

Si sottolinea che nel luogo di conferimento non potranno essere deposti ogni tipo frazione di rifiuto, anche se correttamente suddiviso, in attesa del ritiro (anche molti giorni prima): ogni frazione di rifiuto dovrà essere adeguatamente separata e posta esclusivamente nel periodo strettamente necessario al suo ritiro.

Nell'ambito di un medesimo edificio, mentre è ammesso in funzione delle dimensioni dello stesso, che siano previsti più punti di deposito e/o conferimento, non è peraltro consentito che singole unità immobiliari si avvalgano di un proprio punto di conferimento.

Nel caso di singola abitazione, esempio unica unità abitativa o villetta, il luogo di conferimento si intende la parte di marciapiede o strada immediatamente antistante al proprio accesso. I rifiuti dovranno essere posizionati in modo tale da non essere mai di intralcio alla circolazione di mezzi e persone.

In ogni caso il bidone/sacco dovrà essere collocato:

1. in rispetto del codice della strada:
 - ◆ ad una distanza superiore a 8 metri da incroci, passaggi pedonali;
 - ◆ oltre la distanza di visibilità (minimo circa 2 metri) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
 - ◆ fuori dalle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per disabili e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
2. in rispetto ai criteri d'igiene, ove possibile, una distanza di circa cinque metri in orizzontale rispetto a :
 - ◆ finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - ◆ ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche e ristoranti;
 - ◆ ingressi di farmacie;
3. in rispetto ai criteri di sicurezza, si dovranno rispettare le norme di Ordine

Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti:

- ◆ distanza di 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- ◆ distanze opportune delle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

E' escluso l'obbligo da parte dei mezzi e degli uomini del Servizio di raccolta di accedere all'interno di aree di proprietà privata, se e comunque recintata.

Il rifiuto dovrà essere esposto secondo gli orari stabiliti e per tipologia di rifiuto prima del ritiro. La mancata esposizione del rifiuto comporta la conservazione dello stesso, da parte del cittadino conferente, fino alla successiva raccolta. Non è possibile esporre qualsiasi tipologia di rifiuto in date o in orari differenti da quelli indicati.

Art. 30	Frequenza della raccolta dei R.S.U.
----------------	--

La frequenza e gli orari della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani interni viene stabilita dal Comune di Lago, tenuto conto delle esigenze delle utenze in quanto compatibili con l'economicità e l'organizzazione del Servizio.

La frequenza del ritiro potrà essere trisettimanale, bisettimanale, settimanale o quindicinale per le specifiche frazioni di rifiuto.

Per la frazione INDIFFERENZIATO la cadenza del ritiro è settimanale.

Per frazioni CARTA, VETRO e PLASTICA la cadenza del ritiro potrà essere bisettimanale.

Per la frazione UMIDA del rifiuto è previsto il ritiro trisettimanale nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre e bisettimanale nei restanti mesi dell'anno.

Art. 31	Trasporto
----------------	------------------

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D. Lgs. 152/06, nonché quelle in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta in zone soggette a divieto di fermata, ecc.).

Art. 32	Trattamento intermedio e finale
----------------	--

Il trattamento ed il deposito dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo deve avvenire nel centro di raccolta nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti, ed è propedeutico allo smaltimento in discarica autorizzata.

Art. 33	Promozione ed informazione
----------------	-----------------------------------

L'Amministrazione Comunale di Lago, anche attraverso il Gestore del Servizio, organizza e promuove campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di

rifiuto da raccogliere separatamente, le destinazione delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione da parte della cittadinanza nonché la necessità di ridurre la produzione di rifiuti.

Il Gestore si impegna alla registrazione, elaborazione e trasmissione al Comune di Lago di tutti i dati statistici inerenti alla produzione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché all'andamento delle raccolte differenziate.

Art. 34	Istituzione della giornata del riciclo e del recupero
----------------	--

L'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie competenze e con l'ausilio del gestore del servizio, promuove e sostiene iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei rifiuti, in conformità all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006.

A tale scopo verrà istituita la giornata del recupero e del riciclo, nel corso della quale, cittadini ed associazioni di volontariato possono presentare esempi di buona pratica in tema di riutilizzo dei rifiuti ed iniziative didattico-educative rivolte agli alunni delle scuole.

Art. 35	Divieti
----------------	----------------

È fatto divieto assoluto di accendere fuochi sia su aree pubbliche che private, al fine di eliminare i rifiuti. È altresì vietata ogni forma di smaltimento dei rifiuti secondo modalità non previste dal presente regolamento.

Art. 36	Compostaggio domestico
----------------	-------------------------------

L'Amministrazione Comunale di Lago promuove la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani. Tal metodologia consente la trasformazione dei "rifiuti organici" in un prodotto definito compost adatto alla concimazione di fiori, prati ed orti. Il compostaggio domestico rappresenta una delle principali operazioni che gli utenti, sia domestici che non domestici, possono facilmente realizzare al fine di ridurre la produzione di R.S.U.

Per meglio esemplificare la pratica del compostaggio si danno di seguito alcune indicazioni sulle modalità di esecuzione.

Premessa

I rifiuti organici vengono prodotti in quantitativi sempre più ingenti, e diventa sempre più problematico anche il loro smaltimento, dal punto di vista ambientale ed economico, sia per il cittadino che per l'ente pubblico.

Diventano, dunque, importanti, nell'ottica di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, tutte le iniziative volte a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti (art. 180 D.Lgs. 3/04/2006 n. 152).

I rifiuti organici, grazie alla loro naturale biodegradabilità, rappresentano una matrice alquanto valida per la produzione di compost sia a livello industriale che a livello domestico

Circa il 30-35% dei rifiuti solidi urbani sono di origine organica, identificabile genericamente in due frazioni:

1. verde (erba, foglie, residui di potature, ecc...)
2. umida (scarti alimentari quali frutta, verdura, carne, pasta, ecc...)

Per rispettare i cicli naturali della materia la destinazione di questi rifiuti non deve essere l'accumulo nelle discariche ma la loro decomposizione e trasformazione in humus, che poi ritorna nel terreno.

Tali processi avvengono normalmente in natura ad opera di essere viventi detti decompositori che trasformano tutto quanto è organico in sostanze minerali.

La tecnica che consente di controllare i processi decompositivi dei rifiuti organici è il compostaggio, che può essere domestico o industriale. Il primo, oggetto di disciplina del presente regolamento, è realizzato da ogni nucleo familiare che disponga o di uno spazio libero (orto, giardino, ecc...) dove porre il cumulo o di una compostiera, mentre il secondo in impianti industriali.

In entrambi i casi i rifiuti organici devono essere separati già in casa.

A livello domestico, benché vi sia un relativo controllo dei parametri fondamentali e questo abbia come conseguenza un'accelerazione della trasformazione rispetto ai ritmi naturali, il processo è gestito in modo molto semplice.

Nel processo di compostaggio, infatti, fattore indispensabile è la presenza di ossigeno, inoltre i materiali non devono essere né troppo bagnati né troppo asciutti e non si devono verificare condizioni di eccessivo riscaldamento o raffreddamento.

Esistono due tecniche principali di compostaggio domestico: in cumulo e tramite l'utilizzo del composter.

La tecnica del cumulo: è la tecnica più vicina al processo naturale e viene adottata da chi possiede un ampio giardino o un orto in cui allestire il cumulo. Con questa tecnica si possono compostare anche grandi quantità di materiale.

Se si opta per questa tecnica è necessario preliminarmente scegliere il luogo in cui allestire il cumulo.

Normalmente costituiscono siti ideali una porzione di orto o giardino in prossimità di una latifolia (pianta a foglie larghe che durante il periodo estivo crea sul cumulo un certo ombreggiamento mentre in inverno, avendo perso le foglie, lascia filtrare i raggi del sole).

Nel luogo in cui si vuole realizzare il cumulo è necessario predisporre un sottofondo di materiale drenante come ramaglie, potature sminuzzate oppure, dopo il primo anno di compostaggio, eventuali residui grossolani ottenuti dalla vagliatura del compost maturo.

Tra i materiali che si possono utilizzare per produrre compost, ve ne sono alcuni indicati d'ora in poi come componente fibrosa che sono molto ricchi di carbonio mentre altri, definiti componente proteica sono molti ricchi di azoto.

Una regola fondamentale per la realizzazione del cumulo è la miscelazione di queste due tipologie di componenti in modo tale che il rapporto carbonio/azoto (C/A) sia circa 30/1. Questo vuol dire che 1 di azoto deve avere 30 di carbonio.

Tecnica del composter: il composter non è altro che un contenitore dotato di un coperchio, in alto, utile al caricamento del materiale da compostare e di uno sportellino laterale, generalmente posto nella parte bassa, da cui si può prelevare il compost maturo. Le pareti di questo contenitore sono realizzate in modo

tale da possedere una serie di fessure o fori indispensabili per la circolazione dell'aria al suo interno.

Rispetto alla tecnica del cumulo, l'uso del composter ha degli aspetti positivi e altri negativi:

Aspetti positivi:

- si possono compostare quantità anche piccole di materiale;
- il processo risente meno degli abbassamenti di temperatura;
- il composter è posizionabile anche in piccolissimi spazi verdi non pavimentati;
- la formazione del compost avviene in tempi brevi.

Aspetti negativi:

- non è utilizzabile per elevate quantità di materiale;
- non si riesce a seguire bene il processo;
- i rivoltamenti sono più problematici;
- se posto sul balcone non ha il contributo dei microrganismi presenti nel terreno e può essere soggetto a ristagni d'acqua sul fondo.

In sintesi il compostaggio è un processo naturale nel quale da tipologie specifiche di materiali, detti scarti organici, attraverso l'attività di piccoli organismi (batteri, funghi, insetti) presenti nel terreno o negli stessi scarti si arriva alla produzione di una sorta di concime detto COMPOST.

Attraverso questa semplice tecnica naturale è possibile:

- ❖ ridurre del 30% circa i rifiuti destinati allo smaltimento;
- ❖ trasformare gli scarti organici, che sono voluminosi e biodegradabili, in fecondo terriccio;
- ❖ ridurre l'impatto ambientale delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti, come per esempio il trasporto sugli appositi camion.

Principi

Il progetto di compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento riguardano le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico, i tempi e i modi per aderire all'iniziativa ed usufruire degli eventuali benefici stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Soggetti interessati

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti nel Comune di

Lago che siano iscritti a ruolo presso l'ufficio Tributi dell'Amministrazione e che si impegnano a non conferire al servizio di raccolta pubblico o al Centro di Raccolta Differenziata i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nel presente regolamento.

Il compostaggio sarà effettuato, con l'ausilio e il supporto del gestore del servizio, anche in tutte le scuole che posseggono uno spazio verde al fine di educare gli alunni verso tale pratica. Alle scuole saranno fornite delle compostiere di comunità.

Tale scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.

I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarlo preventivamente con l'Amministrazione comunale e con l'Asp la relativa fattibilità.

Benefici e agevolazioni

L'Amministrazione comunale, si riserva, a seguito di verifiche periodiche, di stabilire annualmente i benefici (natura, entità, ecc...) e le agevolazioni da attribuire ai cittadini residenti nel territorio comunale che hanno aderito al progetto ed hanno effettivamente svolto la pratica del compostaggio nonché il numero massimo dei beneficiari per ogni anno.

Materiali Compostabili

Sono materiali compostabili:

- ❖ scarti di cucina: frutta, verdura, pane, pasta e riso, gusci d'uova, ossa e residui vegetali in genere;
 - ❖ scarti provenienti da giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- Sono inoltre compostabili in modica quantità: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Materiali non compostabili

Non possono essere assolutamente introdotti nel compost: carta e cartone, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, carte oleate, tetrapak, nylon ed ogni altro genere di rifiuto non degradabile (da avviare alla raccolta differenziata).

Scarti di legname trattati con prodotti chimici.

Modalità di trattamento degli scarti da compostare

Al fine di ridurre i tempi di compostaggio e rendere il compost più omogeneo è necessario ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare periodicamente tra loro le diverse componenti.

Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il compost almeno una volta durante il processo.

Carne, pesce e formaggi, avendo un contenuto proteico molto elevato, se in quantità rilevanti, possono dare avvio a processi di putrefazione dannosi ed attirare animali. E' opportuno, pertanto, in quest'ultimo caso di conferire gli scarti negli appositi contenitori presso le isole ecologiche poste sul territorio comunale. Se invece si vuole compostarne piccole quantità è indispensabile ridurle in piccoli pezzi e mescolarli ad altri

scarti vegetali più fibrosi.

I fondi di caffè possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo (in caso di utilizzo della tecnica del cumulo).

Anche in questo caso necessario distribuirli uniformemente nel compost e limitarne la quantità.

Le bucce degli agrumi possono contenere degli antifermentanti che influenzano negativamente il processo. E' opportuno, quindi, immetterne piccole quantità.

La cenere ha una reazione molto alcalina e se immessa in quantità rilevante può modificare la reazione del compost ed il processo di compostaggio. E' opportuno, anche in questo caso, limitarne l'impiego e distribuirla uniformemente nel compost.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, ad esempio nel caso di presenza di quantità rilevanti di ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo. Quando, invece, ad essere preponderante è la componente proteica il processo si sviluppa in fretta, ma forma poco humus.

Tecniche di svolgimento del compostaggio domestico

Per l'attuazione del processo di compostaggio non sono indispensabili attrezzature particolari.

In ogni caso il compostaggio domestico deve avere luogo presso l'abitazione del richiedente e comunque nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato a mezzo di idonea struttura di compostaggio realizzata con l'utilizzo di metodologie quali il cumulo, la concimaia, le casse di compostaggio e la compostiera.

Le caratteristiche tecniche minime richieste sono:

- a) Compostiera in plastica e compostiere "fai da te": sono contenitori di varia forma (cilindrica, troncoconica, ecc.) e volumetrie variabili (da 200 a 1000 litri circa). Sono caratterizzati, in genere, da strutture che consentono la circolazione dell'ossigeno e il grado di isolamento termico. Le compostiere "fai da te" sono cilindriche e costituite da una rete metallica (di maglia fine 1-2 cm) rivestite con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità.
 - Volume minimo: 80 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: Intercapedine isolante o analogo sistema isolante, fori laterali, fondo forato anti-intrusione, coperchio, rivestimento esterno nel caso di compostiere fai da te in rete metallica;
 - Vincoli urbanistici: nessuno.

- b) Cumulo: è la tecnica più diffusa e semplice e consiste nell'accumulare il materiale da compostare in un'area idonea, dandogli una forma a trapezio o triangolare a seconda della stagione e del grado di maturazione del materiale avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno.
 - Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: pareti in legno delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante, copertura con teli o reti anti-intrusione;
 - Vincoli urbanistici: nessuno.

- C) In buca (detta anche concimaia): questo metodo si basa sulla predisposizione di una buca in cui si accumulano gli scarti organici ad imitazione delle concimaie agricole.
- Volume minimo: 200 litri per componente del nucleo familiare aderente;
 - Caratteristiche tecniche: pareti in legno o reti delimitanti il volume complessivo, fondo con sistema drenante (pallets o ciottoli) di circa 30 cm, tubi di drenaggio perpendicolari al terreno, copertura con teli o reti antintrusione. E' importante, inoltre, soprattutto nei mesi estivi, proteggere il compost dai raggi diretti del sole.
 - Vincoli da rispettare: ml 10 dalla più vicina abitazione e sottovento rispetto a questa; ml 3 dal confine di proprietà; ml 7 dalle strade, anche private.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

Tempi e modalità di adesione in caso di benefici stabiliti dall'Ente

In caso di benefici o agevolazione stabiliti dall'Amministrazione comunale in favore di coloro che aderiscono al progetto, i cittadini interessati devono presentare apposita domanda, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di attuazione.

Qualora le domande presentate siano superiori al numero massimo ammissibile, l'Amministrazione comunale provvederà a stilare un'apposita graduatoria sulla base dell'ordine progressivo di acquisizione al protocollo comunale.

E invece, alla data del 30 settembre le domande fossero inferiori al numero massimo previsto, l'Amministrazione comunale può riservarsi di prorogare il termine di presentazione delle domande.

Controlli

L'Amministrazione comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, presso coloro che aderiscono al progetto e che eventualmente usufruiscono dei benefici, controlli e verifiche al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui i cittadini rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, i benefici previsti in loro favore saranno annullati e l'Amministrazione provvederà a recuperare i benefici elargiti rivalutandoli al tasso di interesse legale.

TITOLO IV – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 37

Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs. 152/06 che, per caratteristiche merceologiche, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

Tali disposizioni pertanto riguardano:

- a. rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizio;
- b. rifiuti prodotti in reparti di insediamenti industriali ove non si svolgano cicli di lavorazione;
- c. rifiuti derivanti da attività agricole effettuate all'interno dell'area urbana, con ciò intendendosi:
- d. gli scarti derivanti da attività florovivaistica;
- e. rifiuti derivanti dall'attività di sfalcio e potatura di giardini e spazi piantumati.

Art. 38

Criteri generali di assimilazione e/o esclusione

- a) Rifiuti derivanti da attività artigianali di servizio alla residenza, commerciali, al dettaglio e di servizio.

Fermi restando i criteri di cui all'articolo precedente, sono di norma assimilati, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- attività ricettivo/alberghiere;
 - studi professionali, servizi direzionali ed attività consimili compresi uffici annessi ad imprese industriali, artigianali e commerciali;
 - attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
 - enti pubblici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive scolastiche;
 - attività di vendita al minuto;
 - attività artigianali di servizio alla residenza.
- b) Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, da attività di deposito, commercio all'ingrosso, supermercati, centri commerciali integrati, insediamenti industriali e simili.
 - c) Rifiuti derivanti da attività agricole:

Sono di norma esclusi dall'assimilazione, ad eccezione di quelli che siano formati all'interno di serre coperte di attività florovivaistiche.

I contenitori di fitofarmaci utilizzati da tali attività, che assumono in tal caso la classificazione di rifiuti pericolosi, sono esclusi.

Art. 39	Rifiuti derivanti da case di cura, di riposo o di ricovero e affini
----------------	--

Fatto salvo quanto previsto per casi specifici di cui all'art. 4 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla classificazione di tali rifiuti urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e tecniche attuative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, che disciplinano la gestione dei Rifiuti.

I rifiuti assimilati agli urbani potranno essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta Rifiuti solidi Urbani previo invio all'Ente gestore di dichiarazione del Direttore Sanitario (o responsabile della struttura) attestante la provenienza del rifiuto conferito.

La detenzione iniziale e il conferimento delle tipologie di rifiuto devono in ogni caso essere effettuati in modo separato. Restano comunque valide, per i rifiuti di cui al presente articolo, le prescrizioni in materia di raccolta differenziata di cui al Titolo II, in particolare in riferimento ai contenitori in vetro, ferma restando la necessità di disinfezione o di sterilizzazione, ove necessaria, delle frazioni di rifiuto conferita.

Il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani è tenuto a richiedere annualmente idonee certificazioni al Direttore Sanitario attestanti la rispondenza delle singole frazioni conferite alle prescrizioni delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione residui tossico-nocivi o radioattivi.

Art. 40	Procedure di accertamento dei requisiti per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani
----------------	--

In relazione agli obblighi insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità o quantità non siano assimilabili agli urbani, cui fa peraltro riscontro eventuali benefici in merito ad esenzioni/riduzioni dall'applicazione della tassa/tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi per le relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività.

L'assoggettamento all'applicazione della tassa o tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro l'esistenza di convenzione o contratto con Enti od Imprese debitamente autorizzate costituisce presunzione della caratterizzazione almeno di parte dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilabili per quantità o qualità.

In tal caso il gestore del Servizio Pubblico di raccolta dei rifiuti urbani segnala ai competenti Uffici comunali l'elenco delle posizioni in contrasto, onde procedere alla revisione delle posizioni dei contribuenti ai fini dell'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'accertamento della natura dei rifiuti prodotti da singole attività ai fini della classificazione e della

conseguente applicazione o meno della tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani alle relative superfici di formazione può avvenire:

- con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile od eventualmente acquisita da altri enti o tramite contatti diretti con la ditta produttrice;

- su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica come disposto dagli Uffici comunali competenti (Ufficio Tributi).

L'Ufficio Tributi del Comune di Lago, di concerto con il Gestore del Servizio Pubblico, una volta acquisita la documentazione tecnica e gli allegati prescritti, procede all'istruttoria tecnica per l'accertamento della natura dei rifiuti prodotti, dando luogo, se nel caso, alla variazione delle posizioni dei contribuenti ai fini dell'applicazione della tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Art. 41	Ipotesi di deroga dei criteri per l'assimilazione
----------------	--

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di classificazione in deroga ai rifiuti speciali anche per i rifiuti classificati assimilabili, senza necessità di ulteriori verifiche di cui al punto a) del precedente art. 37.

La classificazione in deroga può avvenire su istanza del produttore dei rifiuti o dell'Ente Gestore del servizio di raccolta e smaltimento in relazione alle rispettive esigenze di funzionalità e tutela igienico-sanitaria.

La classificazione in deroga comporta l'esenzione dall'applicazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani per le superfici di formazione dei rifiuti classificati come speciali; di conseguenza il produttore dovrà provvedere alle diverse fasi dello smaltimento in proprio oppure avvalendosi esclusivamente di Enti o Imprese debitamente autorizzate, previa sottoscrizione di apposite convenzioni.

Copia delle convenzioni sottoscritte, ove saranno obbligatoriamente riportate data di decorrenza, durata e data di scadenza, dovranno essere allegate alla documentazione di rito.

Dovrà inoltre essere inoltrata all'Ufficio Tributi del Comune di Lago idonea documentazione comprovante la quantità e l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali in deroga.

La classificazione in deroga si intende di validità annuale: trascorso detto termine, qualora si intendesse inoltrare rinnovo, andranno presentati i documenti specificati nel Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani presso l'ufficio tributi del Comune di Lago.

TITOLO V – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 42	Articolazione del servizio di spazzamento rifiuti urbani esterni
----------------	---

Rientrano fra i compiti del Comune di Lago, lo spazzamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni seguenti:

- asporto di carogne di animali giacenti su suolo pubblico;
- pulizia periodica delle fontane, fontanelle e monumenti pubblici;
- diserbo periodico dei cigli delle strade, aiuole e aree pubbliche;
- cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici;
- pulizia su chiamata da parte di organi della Pubblica Amministrazione della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo l'addebito delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'attività abusiva.
- Pulizia e d asportazione dei rifiuti dalle griglie presso le caditoie stradali .

Art. 43	Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni
----------------	--

Il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali e, mediante lo spazzamento del suolo, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrati all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni.

Art. 44	Modalità di espletamento del servizio
----------------	--

La pulizia delle aree deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili:

- tutte le strade classificate comunali;
- le piazze;
- i marciapiedi;
- le aiuole e le aree di corredo alle strade;
- i percorsi pedonali e, comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato e aperto al pubblico;
- le aiuole, i giardini e le aree verdi pubbliche;

Art. 45	Cestini stradali
----------------	-------------------------

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, devono essere installati e gestiti a cura dell'Impresa incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani appositi cestini porta

carta.

I cestini presenti sul territorio Comunale di Lago attualmente sono circa 15, idonei alla raccolta differenziata, divisi tra strade, piazze, giardini, ecc.

Essi verranno svuotati e puliti dal Gestore dell'Appalto secondo calendario definito dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 46

Orari del servizio

Il servizio di raccolta/ trasporto/smaltimento/pulizia e dei rifiuti urbani interni ed esterni è organizzato per turni nell'arco della giornata con orari da stabilirsi a seconda del progetto che l'Amministrazione Comunale di Lago deciderà di sviluppare.

Di norma il servizio di raccolta dei rifiuti, deve essere iniziato entro le ore 6.00 del mattino e ultimato entro le 12.00 (salvo diverse indicazioni per particolari eventi).

Art. 47

Norme relative allo smaltimento di particolari rifiuti assimilabili
--

Il canone per il servizio di raccolta e/o smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni ed assimilabili prodotti dagli utenti che occupino o detengano, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene stabilito su base giornaliera e deve essere corrisposto contestualmente alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Qualora detto canone non fosse versato, all'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 48

Pulizia delle aree esterne ed esercizi pubblici
--

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni per l'occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, ristoranti e similari, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando eventualmente propri contenitori portarifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato il servizio pubblico di spazzamento.

Analogamente per quegli esercizi le cui aree esterne, anche se di uso pubblico, per la particolare attività esercitata quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e similari, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dai residui e dagli involucri delle merci invendute. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le modalità prescritte per i rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura l'area occupata ed antistante l'esercizio dovrà essere perfettamente pulita.

Art. 49

Carico e scarico dei materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando su aree pubbliche o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia delle aree medesime.

In caso di inosservanza la pulizia verrà effettuata direttamente dal servizio Pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il provvedimento contravvenzionale ai sensi del presente Regolamento e delle vigenti Leggi.

Art. 50**Mercati e banchi di vendita all'aperto**

I concessionari ed occupanti di banchi di vendita all'ingrosso e al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno i rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, comprese le operazioni di carico e scarico, secondo le indicazioni disposte dall'Amministrazione Comunale di Lago.

Qualsiasi modalità di raccolta scelga il Comune di Lago i concessionari dovranno differenziare, ed eventualmente esporre, i rifiuti secondo quanto esposto agli artt. 27 e 28 del presente Regolamento.

Art. 51**Cantieri**

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla manutenzione o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto, quotidianamente ed alla fine lavori, a pulire le aree pubbliche che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da cantieri relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi genere.

Restano salve le norme vigenti in materia di recupero e/o smaltimento inerti.

Art. 52**Manifestazioni pubbliche**

I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere, nei limiti delle potenzialità effettive a disposizione, vengono spazzati e raccolti dal Pubblico Servizio senza addebito di spesa purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate dalle autorità competenti.

Il servizio sarà reso solamente se gli interventi saranno comunicati con congruo anticipo.

Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 507/93 potrà essere istituita, per il servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni prodotti in tali aree, una tassa giornaliera di smaltimento computata secondo le modalità specifiche previste nel Regolamento Comunale della Tari.

Art. 53**Aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, luna park, ecc..**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

In fase di rilascio dell'autorizzazione alla temporanea occupazione di suolo pubblico e del versamento della relativa tassa dovranno essere concordati le modalità ed il conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e delle installazioni del luna-park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente prestato sarà a carico dei Gestori delle attività di che trattasi.

Art. 54**Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte dei terreni non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato a provvedere alla rimozione di rifiuti abusivamente immessi. Resta tuttavia fermo che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 è possibile unicamente a carico dei responsabili diretti dell'abbandono (ove individuati), ovvero a carico del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area; in tale seconda ipotesi, l'applicazione delle rigorose previsioni di cui all'art.192, cit., sarà possibile solo laddove sia dimostrata in capo al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area una condotta dolosa o colposa; in ogni caso, l'accertamento in ordine alla sussistenza di una condotta dolosa o colposa deve avvenire in pieno contraddittorio con i soggetti interessati.

In caso di inadempienza o di situazioni pregiudizievoli per l'igiene pubblica il Sindaco emetterà un'ordinanza in danno ai soggetti interessati, disponendo affinché vengano ripristinate le condizioni migliori di pulizia ed ordine .

Gli stessi dovranno altresì:

- provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte della proprietà e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro altezza e lunghezza;
- provvedere a tenere regolate le siepi in modo da non invadere la pubblica via/strada/piazza/marciapiede, ecc;
- tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il limite della proprietà privata;
- tagliare i rami di piante e recinzioni a verde che, pur non protendendosi oltre il ciglio stradale, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e/o alla circolazione.

Art. 55**Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche**

Le persone che conducano cani od altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione, dovuta alle deiezioni solide, dei marciapiedi, strade, aree verdi o aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Dovranno in tal senso provvedere all'asporto degli escrementi, ovvero a condurre gli animali presso aree verdi allo scopo adibite, se del caso.

A tal fine, la persona stessa deve comunque avere con sé la strumentazione necessaria a perdere che, una volta utilizzata, può essere conferita nei contenitori del servizio di Nettezza Urbana.

Art. 56**Sgombero neve, obbligo dei frontisti**

Al verificarsi di precipitazioni nevose il gestore del servizio raccolta rifiuti urbani deve provvedere a mantenere e/o ripristinare condizioni adeguate al traffico veicolare e pedonale, mediante:

1. rimozione e sgombero neve dalle sedi stradali, dagli incroci e dagli spazi prospicienti agli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
2. lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di neviccate, le condizioni meteoriche possano comportare formazione di ghiaccio sulla sede stradale. Tale servizio sarà effettuato limitatamente alle sedi carreggiabili delle strade comunali più

soggette al problema al fine di assicurare la transitabilità.

Resta saldo che eventuali sinistri causati dall'inosservanza delle dovute cautele in tali condizioni meteoriche non saranno, comunque, imputabili a negligenza del gestore del servizio.

In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via (sia esso unifamiliare o plurifamiliare), dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono sulla pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Tutta la neve e/o il ghiaccio rimosso dovrà essere scaricata in modo da non costituire intralcio su strade e marciapiedi e su tutto il suolo pubblico.

Al fine di agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate, è richiesto agli automobilisti di rimuovere le proprie autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche cortili delle case, fino a quando il servizio di spazzamento neve non abbia provveduto a liberare le strade.

TITOLO VI – RIFIUTI SPECIALI

Art. 57

Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/06 i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento nei seguenti modi:
- autosmaltimento dei rifiuti;
 - conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - conferimento di rifiuti a soggetti che gestiscono il Servizio di Raccolta Pubblico dei R.S.U., con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D.Lgs. 152/06.

La convenzione di cui al punto c) del presente comma 1 deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

Nel caso di autosmaltimento dei rifiuti il produttore deve seguire le indicazioni dell'art. 215 del D. Lgs. 152/06, se trattasi di rifiuti non pericolosi; viceversa deve attenersi alle disposizioni di cui all'art. 208 del medesimo decreto.

Art. 58

Obbligo dei produttori

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e pericolosi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati in contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.

Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel D. Lgs. 152/06 e relative norme tecniche applicative.

Art. 59

Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

Ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 152/06 e del D. Lgs. 209/2003 i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta.

L'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.

I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati senza autorizzazione nemmeno su suolo privato.

I rifiuti prodotti all'interno dei cimiteri di Lago, possono derivare da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie, traslazioni, spostamenti, ecc...;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

Ai sensi dell'art. 85, comma 2 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b,c, sono equiparati a rifiuti speciali.

I rifiuti di cui alla lettera a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati nei contenitori per rifiuti Solidi Urbani sistemati all'interno o all'esterno del cimitero, ai sensi del D.P.R. 254/2003.

Rientrano tra essi, in particolare, fiori secchi, corone, carte, ceri e i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, aree di sosta, uffici e strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b), quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ad avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati.

I rifiuti di cui alla lettera c) non possono essere avviati in discarica ma esclusivamente alla termodistruzione oppure al reinterro nello stesso cimitero.

In ogni caso i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato all'inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati stoccati in appositi contenitori e smaltiti in modo differente.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelle per rifiuti ospedalieri.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono contemplati nell'art. 85 del citato D.P.R. 285 del 1990.

Le carcasse di animali rinvenute su strade o spazi pubblici, che non siano di proprietà, possono essere raccolte direttamente con i R.S.U., a condizione che entro 24 ore le stesse siano avviate allo smaltimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 1069/2009 e secondo a quanto disposto dai competenti servizi veterinari dell'ASP.

Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che ne esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel Regolamento CE.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 62	Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali
----------------	--

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento Comunale di *disciplina e gestione del servizio di raccolta differenziata col metodo “porta a porta”*, nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti.

Art. 63	Validità del regolamento
----------------	---------------------------------

La validità del presente regolamento è immediata, previa pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme contenute nell’art. 62 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Ogni altra disposizione di regolamenti comunali o contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 64	Vigilanza e controllo
----------------	------------------------------

Le funzioni di Vigilanza e controllo relative allo smaltimento dei rifiuti, in attuazione dell’art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e dell’art. 197 del D. Lgs. 152/06 sono demandate alle province.

Rimangono valide le competenze dei servizi di Vigilanza Urbana e dell’A.S.P. per il controllo delle disposizioni del presente Regolamento, in particolare sull’effettivo svolgimento del conferimento e della raccolta differenziata dei R.S.U. ed assimilabili. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenzionate anche da agenti e funzionari del Comune di Lago appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, oppure da “ispettori ambientali” nominati, dopo apposito corso di formazione, con decreto del Sindaco.

Gli addetti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti operanti nell’ambito territoriale del Comune di Lago, sono tenuti a segnalare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti eventuali infrazioni riscontrate delle norme prescritte dal presente Regolamento.

Art. 65	Ordinanze contingibili ed urgenti
----------------	--

In considerazione di quanto previsto dall’Art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n.152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

1. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 66	Sanzioni
----------------	-----------------

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI, parte IV del D.Lgs 152/06, le violazioni al presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative determinate a norma dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di seguito si indica l'elenco di violazioni più ricorrenti:

Riferimento al Regolamento	Violazione	Sanzione Minima	Sanzione Massima
Art. 8	Conferimento di rifiuti speciali non pericolosi all'ordinario servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 25,00	€ 250,00
Art. 8	R.S.U. Conferimento di rifiuti tossici e nocivi all'ordinario servizio di raccolta e smaltimento	€ 50,00	€ 500,00
Art. 15	Uso improprio dei contenitori per il Conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata	€ 25,00	€ 250,00
Art. 16	Inottemperanza all'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuto	€ 25,00	€ 250,00
Art. 17	Conferimento di Rifiuti Urbani Pericolosi all'ordinario servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.	€ 25,00	€ 250,00
Art. 18	R.S.U. Conferimento di rifiuti Ingombranti all'ordinari o servizio di raccolta e smaltimento	€ 25,00	€ 250,00
Art. 18	Cernita, rovistamento e recupero al centro di raccolta non autorizzato	€ 25,00	€ 250,00
Art. 21 – Art. 28	Conferimento di rifiuti liquidi	€ 25,00	€ 250,00
Art. 28	Conferimento di materiali accesi, taglienti o tali da danneggiare i mezzi di raccolta o recare danno agli operatori	€ 25,00	€ 250,00
Art. 28	Conferimento di frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata all'ordinario servizio di "indifferenziato"	€ 25,00	€ 250,00
Art. 28	Conferimento di qualsiasi frazione del rifiuto non conforme alle norme	€ 25,00	€ 250,00
Art. 29 - 30	Conferimento R.S.U. in giorno o in orario differente da quello indicato	€ 25,00	€ 250,00
Art. 35	Accensione di fuochi al fine di eliminare rifiuti, salvo che il fatto costituisca reato	€ 50,00	€ 500,00
Art. 36	Problemi igienici derivanti dal non corretto compostaggio domestico	€ 25,00	€ 250,00
Art. 38	Mancata suddivisione e distinto smaltimento di rifiuti non assimilabili	€ 25,00	€ 250,00

Art. 45	Utilizzo improprio dei cestini portarifiuti	€ 25,00	€ 250,00
Art. 48 - 54	Scarico o abbandono di R.S.U. in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 100,00	€ 1.000,00
Art. 48 - 54	Scarico o abbandono di Rifiuti Speciali in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 300,00	€ 2.000,00
Art. 48 - 54	Scarico o abbandono di Rifiuti Tossici e Nocivi in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 600,00	€ 6.000,00
Art. 48 - 54	Sversamento liquidi in area pubblica o soggetta ad uso pubblico	€ 25,00	€ 250,00
Art. 48 - 54	Mancata pulizia del suolo pubblico o privato	€ 25,00	€ 250,00
Art. 48 - 54	Lordamento aree pubbliche o soggette ad uso pubblico	€ 25,00	€ 250,00
Art. 41, 48 - 54	Immissione di rifiuti di qualsiasi natura per le acque meteoriche	€ 25,00	€ 250,00
Art. 55	Mancato rispetto degli obblighi da parte di chi conduce animali in luogo pubblico	€ 25,00	€ 250,00
Art. 56	Inottemperanza agli obblighi dei frontisti in caso di nevicate	€ 25,00	€ 400,00
Art. 58 - 61	Rifiuti speciali	€ 100,00	€ 500,00

Art. 67	Raccordo con altre norme
----------------	---------------------------------

Ai sensi comma 1, lett. f), dell'art. 15 del codice della strada D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. è vietato *«depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze»*. Chiunque viola uno dei sopraelencati divieti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, rispettivamente, da euro 25,00 a euro 100,00

Ai sensi del comma 1, lett. f-bis) è vietato *«insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»*. Chiunque viola uno dei sopraelencati divieti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 106,00 a € 425,00.

È altresì vietato abbandonare per strada scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, i trasgressori sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria per una somma da € 30,00 a € 150,00. Chi trasgredisce il divieto di abbandonare mozziconi di sigaretta sul suolo è passibile di una sanzione fino a 300,00 euro.

Art. 68	Variazioni del Regolamento
----------------	-----------------------------------

L'Amministrazione Comunale di Lago si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante idonea pubblicizzazione nelle forme di Legge.

Art. 69	Entrata in vigore
----------------	--------------------------

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione in Amministrazione Trasparente.